

(N. 2480)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3291)*

d'iniziativa del deputato **MARTINO Gaetano**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 FEBBRAIO 1958

Riapertura di termini per l'idoneità all'insegnamento della danza
e modificazioni alla legge 4 gennaio 1951, n. 28.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è riaperto e prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Sono ammessi al giudizio di idoneità i cittadini italiani che, alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano la professione di maestro di danza senza trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 della legge stessa, nonchè i cittadini ita-

liani che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano comunque la professione di maestro di danza.

Art. 3.

Il giudizio di idoneità è pronunciato dalla Commissione prevista dall'articolo 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, in base ai titoli presentati o, se ritenuto necessario, in seguito ad esame.

Art. 4.

Alla Commissione di cui al precedente articolo è altresì devoluto il riconoscimento, in base all'esame delle domande presentate entro lo stesso termine indicato dall'articolo 1, del diritto di assumere, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il titolo di maestro di danza nonchè di esercitare la relativa professione.

Art. 5.

A coloro ai quali è stata o sarà riconosciuta per titoli l'idoneità all'insegnamento della danza ed a coloro che hanno il diritto di esercitare la relativa professione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, è rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale di maestro di danza di primo grado.

Art. 6.

A coloro che esercitano la professione di maestro di danza, per i quali sia stata ritenuta necessaria la prova d'esame, potrà essere rilasciata, in seguito al giudizio di idoneità, l'abilitazione all'insegnamento della danza che è di primo o di secondo grado.

L'abilitazione di primo grado abilita all'insegnamento della danza per tutto il corso normale di otto anni di studio, stabilito dall'ordinamento didattico dell'Accademia nazionale di danza, e può essere rilasciata per l'insegnamento della tecnica accademica o della tecnica moderna — orchestica, o per entrambe le discipline.

L'abilitazione di secondo grado è concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica moderna — orchestica, cioè della tecnica della danza o propedeutica della danza, e non autorizza all'insegnamento della tecnica accademica. La abilitazione di secondo grado è inoltre concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica accademica (limitatamente al periodo inferiore dei corsi normali) e non autorizza all'insegnamento della ginnica o propedeutica della danza.

A coloro che hanno conseguito o conseguiranno, all'atto del rilascio del titolo, l'attestato del corso triennale di avviamento coreutico per l'insegnamento della ginnica della danza, istituito presso l'Accademia nazionale di danza, è conferita l'abilitazione di secondo grado.

Art. 7.

Possono altresì presentare domanda, per essere ammessi al giudizio di idoneità, gli artisti stranieri i quali alla data di pubblicazione della legge 4 gennaio 1951, n. 28, esercitavano in Italia la professione di maestro di danza.

Agli apolidi si applicano le norme previste dalla presente legge per i cittadini italiani.

Art. 8.

Dopo lo scioglimento della Commissione, di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, il Collegio dei professori dell'Accademia nazionale di danza, presieduto dalla direttrice, propone al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.

Art. 9.

È istituita la tassa erariale per il rilascio del diploma di abilitazione di lire 10.000 (diecimila).

Nessun diploma o certificato può essere rilasciato a coloro che non dimostrino di aver pagato tale tassa.